



Tribunale di Como
Sezione Prima civile- Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei giudici:

Dott.ssa Paola Parlati	- PRESIDENTE
Dott. Luciano Pietro Aliquò	- GIUDICE
Dott.ssa Sonia Pisano	- GIUDICE REL EST

Vista la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, nel procedimento unitario iscritto al n. 3-3/2026 P.U., proposta

DA

TRE PIEVI PETROLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.: 06414340965) con sede legale in Milano, in via Quintino Sella n. 4 e centro principale degli interessi in Dongo (CO), in via San Lorenzo n. 15, in persona del Liquidatore dott. Paolo Bongiasca, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fugazza;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Svolgimento del procedimento unitario

Con ricorso depositato in data 8.1.2026, la società istante ha proposto domanda ex art 44 CCII, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi, con la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 CCII, entro il termine concesso dal Tribunale.

Con decreto del 3/4.2.2026, il Giudice delegato ha confermato le misure protettive ex artt. 54, co. 2, primo e secondo periodo CCII, fissandone la durata in mesi quattro, decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.

Con decreto del 2/3.2.2026, il Tribunale ha concesso alla società ricorrente termine di giorni sessanta, decorrenti dall'iscrizione di cui all'art. 45, comma 2 CCII, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo dell'art 39 CCII, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità) o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-

bis, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2. Con il medesimo provvedimento è stato nominato Commissario Giudiziale il dott. Bocchietti Guido, è stato disposto l'obbligo di deposito della somma di € 5.000 a titolo di spese di procedura e sono stati assegnati i termini periodici per il deposito di relazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché per fornire indicazioni sullo stato di predisposizione del piano e sulle principali operazioni finanziarie effettuate.

Con istanza depositata in data 7.4.2026, la società ricorrente ha domandato una proroga del termine ex art. 44, co. 1 lett. a CCII di ulteriori 60 giorni. Acquisito il parere del Commissario Giudiziale, con decreto del 13.4.2026 (dep. il 22.4.2026), il Tribunale ha prorogato il suddetto termine sino al 6.6.2026 ed ha fissato l'udienza per la discussione circa l'ammissibilità della proposta al 15.6.2026.

Con istanza depositata il 7.5.2026, la società debitrice, dato atto dell'approssimarsi della scadenza del termine di efficacia delle misure protettive, ha domandato di prorogarne la durata nei confronti di tutti i creditori per la durata massima prevista dalla legge. Acquisito il parere del Commissario Giudiziale, con decreto del 11/12.5.2026, il Tribunale ha prorogato la durata delle misure protettive già confermate e previste dall'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, nei confronti di tutti i creditori fino all'omologazione del concordato e, in ogni caso, nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 8 CCII.

Tuttavia, in data 9.6.2026, l'istante ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso e nel corso dell'udienza del 15.6.2026 il PM ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società.

Con decreto del 15/18.6.2026, il Tribunale ha preso atto della rinuncia alla domanda ex art. 40 e 44 CCII e dichiarato l'estinzione del sub-procedimento P.U. 3-1/2026 introdotto dalla società Tre Pievi Petroli S.r.l., ha revocato le misure protettive confermate e prorogate e ha fissato udienza in data 6.7.2026 dinanzi al Giudice Delegato dott.ssa Sonia Pisano per l'audizione delle parti in merito all'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale formulata dal PM.

In data 6.7.2026, nel rispetto del termine di cui all'art. 40 comma 10 CCII, la società ha depositato ricorso ex art. 40 CCII per l'accesso alla procedura di concordato preventivo "pieno", allegando tutta la documentazione elencata dall'art. 39 co. 3 CCII, nonché la delibera di cui all'art. 120 bis CCII e dando atto, altresì, di voler accedere ad una forma di concordato in continuità indiretta. Ha anche chiesto la conferma delle misure protettive revocate. Il PM si è rimesso alle determinazioni giudiziali e il Giudice Delegato si è riservato di riferire in Camera di consiglio.

Con decreto del 6/7.7.2026, il Tribunale ha ritenuto necessario esaminare prioritariamente la domanda di concordato preventivo, nonostante la pendenza del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (sub-procedimento P.U. 3-2/2026), ai sensi dell'art. 7 comma 2 CCII, posto che la stessa non è apparsa manifestamente inammissibile ed opportuno chiedere al commissario

giudiziale nominato dott. Bocchietti Guido un parere in ordine al piano depositato e alla documentazione allegata, nonché alla richiesta proroga delle misure protettive. Ha, dunque, fissato udienza in data 20.7.2026 per la discussione sull'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano e prorogato le misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII sino alla data dell'udienza, tenuto conto della necessità di attendere il parere del commissario sul punto, ferma ed impregiudicata la possibilità di emettere ulteriori e diverse statuizioni all'esito dell'udienza.

All'udienza del 20.7.2026, il procuratore del ricorrente ha chiesto l'apertura della procedura e la proroga delle misure protettive e, tenuto conto della necessità di interloquire con l'Agenzia delle Entrate per i debiti erariali e l'imminenza del periodo feriale, ha chiesto la concessione di adeguato termine per le votazioni, il P.M ha espresso parere favorevole ed il Tribunale si è riservato di provvedere.

Sulla ritualità della proposta (art. 47, co. 1 lett. b)

Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCII, dal momento che il centro principale degli interessi del debitore (COMI) è sito in Dongo (CO), in via San Lorenzo n. 15, nonostante la sede legale risulti in Milano, in via Quintino Sella n. 4.

Conviene precisare, inoltre, che, giusto il disposto di cui all'art. 47 CCII, il Tribunale, a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, acquisito il parere del Commissario, deve verificare, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi: a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta, nonché che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Tre Pievi Petroli s.r.l. in liquidazione è una società che svolge attività commerciale, avente ad oggetto *“commercio all'ingrosso di olii minerali, olii grassi lubrificanti, carburanti e combustibili liquidi e solidi in genere (...).*

Le decisioni in ordine all'accesso alla procedura concordataria, nonché in merito al contenuto della proposta ed alle condizioni di piano sono state adottate dal liquidatore e risultano da verbali redatti da notaio ai sensi dell'art. 120 bis CCII, regolarmente depositati presso il registro delle imprese. La domanda, infine, è stata sottoscritta dal liquidatore dott. Paolo Bongiasca.

Il ricorso è corredato dalla documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, il cui esame consente di ritenere che l'impresa sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, non presentando

congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. d CCII, come si evince, in particolare, dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi prodotti in atti.

Tre Pievi Petroli s.r.l. in liquidazione si trova in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. b CCII, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nei propri atti, non essendo in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria.

La documentazione prodotta a corredo dell'istanza fornisce elementi sufficienti per le valutazioni richieste al Tribunale in questa sede, salvo il successivo riesame nell'ulteriore corso della procedura, anche alla luce degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

Al ricorso, come anticipato, è stata allegata la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII e, in particolare, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA e IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. La debitrice, inoltre, ha depositato una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, nonché una idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi. Alla proposta ed al piano sono state allegate altresì la relazione resa dall'esperto ex artt. 87, co. 3, 84, co. 5 e 88 co. 1 e 2 CCII.

Quanto alle ulteriori verifiche in merito alla ritualità e ammissibilità della proposta si osserva quanto segue.

Tre Pievi Petroli s.r.l. in liquidazione propone un concordato preventivo basato sulla continuità indiretta, atteso che è prevista la continuità dell'attività d'impresa e il mantenimento dei valori aziendali grazie alla sottoscrizione di un contratto di affitto-ponte in data antecedente alla domanda ed in funzione della presentazione del ricorso, ossia l'1.7.2026 con la società Bon Holidays S.r.l. L'affittuaria ha, altresì, formulato una offerta irrevocabile, allegata al ricorso, prevedendosi, quindi, la cessione dell'azienda composta dal compendio mobiliare e dalle rimanenze di magazzino, all'esito della procedura di cui all'art. 91 CCII.

L'attivo concordatario, quindi, è stimato in complessivi € 2.692.834,18 che si prevede di realizzare mediante: - cessione del compendio immobiliare non strumentale alla continuità sito in Cerione

(BI), che il conduttore Italtrans23 S.r.l. ha proposto di acquistare per un corrispettivo di € 250.000,00; - cessione del complesso mobiliare rientrante nell'azienda affittata e rimanenze di magazzino per complessivi € 282.114,00, secondo l'offerta già ricevuta; - riscossione di crediti verso società Inter-Company per € 600.000,00, di crediti commerciali per € 262.142,24 e di altre poste creditorie per € 345.145,95; - disponibilità liquide per € 81.432,27; - riscossione canoni di locazione immobile sito in Cerione (BI) per 24 mesi prima della vendita per complessivi € 36.000,00; - riscossione canoni di locazione affitto d'azienda per 24 mesi prima della vendita per complessivi € 96.000,00; - definizione transattiva azione di responsabilità per € 240.000,00 versati da Carlo Bongiasca; - apporto finanzia esterna per € 500.000,00 (in 24 rate) da parte di Carlo e Paolo Bongiasca, con impegno a vincolare le rispettive polizze vita aventi un valore di € 367.723,00. I signori Bongiasca si rendono garanti degli impegni assunti offrendo a titolo di cauzione la somma di € 200.000,00.

Sul punto, deve ritenersi che la proposta sia ammissibile, giacché i creditori possono essere soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale indiretta (art. 84, co. 3 CCII).

Il passivo concordatario è stato stimato in € 7.396.633,61, oltre spese di procedura per € 114.400,00 che la società Bon Holding S.r.l. si è impegnata a sostenere, di cui € 83.797,69 per TFR, € 176.347,31 per le spese legate al personale dipendente, € 489.653,75 per debiti nei confronti delle banche (di cui € 107.736,39 assistiti da garanzia MCC ed € 6.091,53 garantiti da terzi), € 2.395.096,05 per debiti nei confronti dei fornitori (di cui € 33.686,19 garantiti da terzi), € 2.155,00 per debiti per tributi locali, € 4.173.777,9 per debiti tributari ed € 75.805,91 per debiti contributivi. Inoltre, è stato appostato un fondo rischi per € 100.00,00 ed è stato accantonato l'importo previsto in favore di MCC fino all'esercizio dell'effettiva rivalsa.

La proposta di concordato formulata dalla società, pertanto, prevede la suddivisione dei creditori in quattordici classi, di cui si propone il soddisfacimento nella seguente misura (tabella redatta dalla

ricorrente):

CL	CLASSI CREDITORE	RIPARTO	DEBITO	%
1	2751-BIS N. 1 C.C. - DIPENDENTI (COMPRESI RATEI)	260.145,02	260.145,02	100,00%
2	2751-BIS N. 2 C.C. - PROFESSIONISTI	131.254,94	131.254,94	100,00%
3	2751-BIS N. 5 C.C. - ARTIGIANI	21.472,59	21.472,59	100,00%
4	DEBITI PREVIDENZIALI	75.805,91	75.805,91	100,00%
5	DEBITI ERARIALI	1.043.444,48	4.173.777,90	25,00%
6	TRIBUTI LOCALI	484,88	2.155,00	22,50%
7	ACCISE ART. 16 COMMA 3 D.LGS. 504/1995 - D.L. 179/2012	132.362,42	661.812,110	20,00%
8	DEBITI ERARIALI (DEGRADATI CHIRO)	287.990,68	3.130.333,43	9,20%
9	TRIBUTI LOCALI (DEGRADATI CHIRO)	151,98	1.670,13	9,10%
10	ACCISE (DEGRADATI CHIRO)	47.650,47	529.449,69	9,00%
11	FORNITORI MINORI	61.645,16	246.580,63	25,00%
12	CHIROGRAFARI GENERICI	221.049,23	1.300.289,59	17,00%
13	BANCHE CHIROGRAFARIE	72.534,33	483.562,22	15,00%
14	FORNITORI E BANCHE GARANTITI DA TERZI	5.966,66	39.777,72	15,00%
TOTALE (IL TOTALE DEL DEBITO NON TIENE CONTO DEI DEGRADATI)		2.361.958,74	7.396.633,63	
RISORSE RESIDUE		8.739,04		
RIEPILOGO COMPLESSIVO PER PRIVILEGI CON DEGRADO		RIPARTO	DEBITO	%
DEBITI ERARIALI		1.331.435,15	4.173.777,90	31,90%
TRIBUTI LOCALI		636,86	2.155,00	29,55%
ACCISE ART. 16 COMMA 3 D.LGS. 504/1995 - D.L. 179/2012		180.012,89	661.812,11	27,20%

La soluzione proposta nei confronti degli Enti pubblici verrà formulata con le modalità di cui all'art. 88 CCII. I € 8.739,04 residui verranno utilizzati per far fronte ad eventuali spese impreviste.

Salvo successivo e approfondito riesame in sede di omologa, anche alla luce delle verifiche effettuate dal Commissario Giudiziale, appare allo stato che il trattamento offerto a ciascun creditore non alteri l'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 85, co. 4 CCII e che la proposta risulti altresì formulata nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 84, co. V, VI, VII CCII, prevedendosi la distribuzione del valore di liquidazione in applicazione del criterio della cd. *absolute priority rule* e del valore eccedente secondo la cd. *relative priority rule*, riservando ai crediti inseriti in una classe un trattamento complessivamente almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

La ricorrente, inoltre, ha indicato la durata del piano in quattro anni, predisponendo un analitico programma dei pagamenti da effettuarsi a favore dei creditori secondo le tempistiche ivi descritte.

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, deve ritenersi che il piano contiene tutte le indicazioni richieste dall'art. 87 CCII. Deve aggiungersi, infatti, che vengono descritte le iniziative da adottare qualora si verificassero scostamenti dagli obiettivi pianificati, prevedendosi idonee garanzie e fondi rischi di cui si è detto sopra. È stata, altresì, illustrata la convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario liquidatorio, in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale.

Alla domanda è stata allegata, come anticipato, la relazione del professionista indipendente Dott.ssa Federica Volonterio con l'attestazione rilasciata ai sensi dell'art 87, co. 3 CCII avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. L'esperto, inoltre, ha attestato, ai sensi dell'art. 84, co. 5 CCII, che il trattamento offerto ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non risulta inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali. Infine, ai sensi dell'art. 88 commi 1 e 2 CCII, è stato attestato che il trattamento previsto nel piano e nella proposta relativamente ai debiti tributari e contributivi non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Le conclusioni del professionista appaiono adeguatamente motivate e fondate sull'analisi dei dati e su argomentazioni logiche.

Anche il Commissario Giudiziale, con il parere del 13.7.2026, adeguatamente e motivato e reso alla luce delle verifiche effettuate in questa prima fase, ha ritenuto che il piano non appaia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali.

Sempre con parere del 13.7.2026, il Commissario Giudiziale si è espresso favorevolmente anche in ordine alla richiesta proroga delle misure protettive, a fronte dei significativi progressi compiuti e dall'assenza di ingiusto pregiudizio alla *par condicio creditorum*.

In questa sede, pertanto, il Tribunale ritiene di condividere le valutazioni espresse dal Commissario Giudiziale circa la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali. Sul punto, infatti, appare che l'affitto d'azienda abbia consentito di preservare l'avviamento ed il valore dell'azienda, nonché, almeno in parte i rapporti di lavoro, avendo peraltro l'affittuario presentato offerta irrevocabile d'acquisto che risulta allegata al piano, come meglio detto sopra. I valori dei beni immobili e dei beni mobili di cui si prevede la vendita, inoltre, sono conformi alle perizie di stima prodotte.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, si può ritenere che la documentazione prodotta dalla ricorrente fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

Si ritiene, dunque, che sussistano le condizioni per l'apertura della procedura di concordato preventivo.

Infine, il Collegio ritiene che possa essere concessa la proroga dell'efficacia delle misure protettive fino all'omologazione del concordato e, in ogni caso, nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 8 CCII. Fermi gli obblighi informativi già disposti, onera il Commissario Giudiziale di relazionare in caso di eventuale compimento di atti in frode e/o di rilevata inidoneità delle misure concesse a soddisfare l'obiettivo di agevolare le trattative, come previsto dall'art. 55, co. 5 CCII.

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **TRE PIEVI PETROLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F.: 06414340965) con sede legale in Milano, in via Quintino Sella n. 4 e centro principale degli interessi in Dongo (CO), in via San Lorenzo n. 15, in persona del Liquidatore dott. Paolo Bongiasca,
- nomina giudice delegato alla procedura **la dott.ssa Sonia Pisano**;
- conferma come commissario giudiziale **il dott. Bocchietti Guido**, professionista iscritto all'albo di cui all'art 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
- stabilisce la data iniziale del 18.1.2027 e la data finale del 29.1.2027 per l'espressione del voto dei creditori, da eseguirsi attraverso l'invio di mail all'indirizzo PEC della procedura, tempestivamente comunicato dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 104 CCII;
- stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente della somma di ulteriori € 23.000,00 non inferiore al 20% delle spese indicate dalla ricorrente che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento sul conto corrente della procedura;
- fissa termine sino al 14.9.2026 per le comunicazioni di cui all'art. 104 comma 2 CCI da parte del commissario giudiziale;
- dispone che il commissario giudiziale depositi in cancelleria la relazione ex art. 105 CCI, almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero; la relazione dovrà essere inoltre comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.104, comma 2, CCI;

- stabilisce che il commissario giudiziale informi i creditori dei diritti loro accordati dall'art. 107, comma 4, CCI, da esercitarsi almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;
- stabilisce che il commissario giudiziale, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi in cancelleria e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati la relazione di cui agli artt. 107, comma 3, e 105, comma 5, CCI;
- dispone che la società, ove non vi abbia già provveduto, consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, comma 3, 103 e 104, comma 1, CCI;
- proroga la durata delle misure protettive già confermate e previste dall'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo CCII, nei confronti di tutti i creditori fino all'omologazione del concordato e, in ogni caso, nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 8 CCII;
- fermi gli obblighi già disposti, onera il Commissario Giudiziale di relazionare in caso di eventuale compimento di atti in frode e/o di rilevata inidoneità delle misure concesse a soddisfare l'obiettivo di agevolare le trattative;
- ordina che il presente decreto sia pubblicato e comunicato ai sensi dell'art. 45 CCI, richiamato dall'art. 47 comma 3 CCI.

Così deciso in Como, nella Camera di consiglio del 20.7.2026

Il Presidente

Dott.ssa Paola Parlati